



**ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA**

Sede Nazionale - Via Salaria 58 - 00198 Roma
Tel. 06.88.40.661 - fax 06.85.30.11.20
e-mail: aied@aied.it
www.aied.it



Via di Torre Argentina, 76 – 00186 Roma
Tel. 06.68.97.9.286, Fax. 06.23.32.72.48
e-mail: info@luacoscioni.it
www.associazionelucacoscioni.it

Ai Presidenti di Regione

Agli Assessori Regionali alla Sanità

Al Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità Luca Coletto

Illustrissimi Tutti,

in Italia, a fronte del frequente esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte dei medici, sempre meno è garantito quello delle donne ad interrompere la gravidanza nei tempi e nelle modalità previste dalla legge 194. I dati ufficiali sulle percentuali di medici obiettori e sulla difficoltà degli enti ospedalieri a garantire il servizio di interruzione di gravidanza sono chiari e a questo disservizio va posto con urgenza rimedio. Pertanto a seguito dei dati emersi dall'ultima relazione al Parlamento sull'applicazione della legge 194/78, con la presente

PREMESSO

Che la legge 194/78 prevede:

- Che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare può sollevare obiezione di coscienza ex art. 9 nei limiti da questo stabilito.
- Che l'obiezione di coscienza non possa essere sollevata quando le circostanze del caso concreto siano urgenti e non consentano rinvii (art. 9 comma 5).
- Che le Regioni devono garantire l'attuazione della legge (art. 9 comma 4).

RILEVATO

Altresì, che:

- Pacifica giurisprudenza amministrativa (vd. da ultimo Tar Puglia n.289/10) ritiene ammissibile la possibilità di limitare l'accesso alle strutture 1consultoriali da parte di

specialisti obiettori, quando tale previsione trovi fondamento nei principi di ragionevolezza e proporzionalità e sia finalizzata a garantire il necessario contemperamento tra le diverse istanze coinvolte nel procedimento abortivo.

RITENUTO

che:

- Il D.lgs 216/2003 art. 3 comma 3 prevede che nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento riconducibili a motivazioni inerenti religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale, ma giustificate dal fatto che tali caratteristiche personali influiscono sull'espletamento dell'attività lavorativa, in quanto costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento della stessa.

INVITIAMO

Gli organi competenti, così come intestati ad emanare atti che in forza delle responsabilità riconosciute alle Regioni stesse prevedano con effetto vincolante per tutte le strutture che applicano IVG:

- Bandi finalizzati all'assegnazione delle ore previste per l'IVG a medici non obiettori;
- Albi regionali pubblici di medici che abbiano sollevato obiezione di coscienza;
- Possibilità per le strutture ospedaliere che forniscono il servizio di IVG di avvalersi di medici gettonati per sopperire alle carenze di medici non obiettori laddove non si riesca a garantire un equilibrato bilanciamento fra i medici strutturati obiettori e non obiettori.

Confidando che nell'interesse alla corretta applicazione della L.194/78 e nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, sia dato sollecito adempimento alla presente come da presupposti normativi citati e vincolanti per le regioni, restiamo in attesa di riscontro.

Filomena Gallo

Segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà della ricerca scientifica

Mario Puiatti

Presidente nazionale AIED – Associazione Italiana per l'Educazione Demografica